

**DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2017
625/2017/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DEI VALORI PERCENTUALI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE DEI
PROFILI DI PRELIEVO STANDARD PER L'ANNO TERMICO 2017-2018, AI SENSI DEL
COMMA 5.3 DEL TISG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2009, 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 128/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 394/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 394/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 420/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 420/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 336/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2016, 486/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 486/2016/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento o *settlement*, contenute nel TISG, prevedendo, tra l'altro, in tema di *load profiling* in capo alle imprese di distribuzione:
 - la determinazione del prelievo annuo per ciascun punto di riconsegna una volta l'anno, entro il 20 luglio, sulla base dei dati di misura disponibili più recenti;
 - l'assegnazione di un profilo di prelievo standard a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza entro il 31 luglio di ciascun anno;
- il comma 5.3, del TISG, stabilisce che, entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorità aggiorni con proprio provvedimento i valori percentuali $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$, necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore per l'anno termico entrante, in modo da tener conto della diversa articolazione del calendario rispetto a quello relativo all'anno termico precedente;
- con la deliberazione 319/2012/R/gas sono stati definiti i valori dei suddetti parametri, per il periodo 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013, ai sensi del comma 5.3, del TISG, ai fini di un loro utilizzo a partire dall'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore delle disposizioni approvate con la deliberazione 229/2012/R/gas;
- successivamente, con le deliberazioni 394/2013/R/gas, 420/2014/R/gas, 336/2015/R/gas e 486/2016/R/gas, l'Autorità ha aggiornato i valori dei parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ rispettivamente per gli anni termici 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 e 2016 - 2017.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare i valori percentuali $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore per il prossimo anno termico, a partire dall'1 ottobre 2017, come previsto dal comma 5.3, del TISG

DELIBERA

1. di aggiornare i valori dei parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ per il periodo 1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018, come riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni